

STATUTO

KRONOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIALE CESARE BATTISTI
83/B

Numero REA: TR - 366185

Codice fiscale: 01722090550

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Articolo 9	
	La società viene costituita sotto la piena osservanza delle disposizioni che	
	precedono e di quelle stabilite nello Statuto sociale qui di seguito riportato:	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa, retta dalle norme del Codice	
	civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente	
	la seguente denominazione " KRONOS Società Cooperativa Sociale"	
	ART. 2) La società ha sede nel Comune di Terni	
	La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, suc-	
	cursali,agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ART. 3) La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4) Norme applicabili. Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative	
	sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relati-	
	ve al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizio-	
	ni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla	
	posizione dei soci lavoratori;	
	Il D.Lgs. n.112/2017 relativo alla disciplina in materia di impegno sociale	
	2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto or-	
	ganizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma	
	8, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24	
	marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società coopera-	

	tive;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed	
	in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	SCOPO	
	La Cooperativa ha lo scopo primario di perseguire l'interesse generale della	
	comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la	
	gestione dei servizi socio – sanitari ed educativi (art. 1, L. 381/91 lettera a).	
	Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo	
	4 finalizzate alla gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi di cui al-	
	l'art. 1 lettera a) della L. 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condi-	
	zioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazio-	
	ne lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.La cooperativa può svolgere la propria at-	
	tività anche con terzi non soci. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad og-	
	getto la prestazione di attività lavorative da parte dei “soci lavoratori”, ivi	
	comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto so-	
	ciale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che defini-	
	scono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai re-	
	quisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità pre-	
	valente (art. 111septies disp. att. c.c.).	

	Art. 5) Al fine dello svolgimento dell'attività sociale, così come definita	
	nell'articolo precedente, la società potrà svolgere le seguenti attività socio-	
	sanitarie e/o educative:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, con	
	particolare riferimento alla gestione e cura di case famiglia, comunità, allog-	
	gio e case vacanza;	
	- servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e cure domiciliari da fornirsi	
	sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza, riservate ai di-	
	sabili fisici e/o con lievi insufficienze mentali;	
	- attività di assistenza sanitaria nel rispetto ed entro i limiti di legge;	
	- attività di sostegno socio-educativo rivolto a soggetti svantaggiati e/o a ri-	
	schio di emarginazione sociale;	
	- la promozione e la gestione di progetti sperimentali legati ai bandi ed ini-	
	ziative europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, rivolti ai disabi-	
	li, minori, a migranti;	
	- la gestione di servizi di pronto intervento sociale;	
	- la promozione ed attuazione di corsi di formazione, aggiornamento e atti-	
	vità di ricerca;	
	- il reperimento di occupazione ai propri soci, favorendo altresì opportunità	
	di lavoro ed inserimento lavorativo a persone svantaggiate od escluse, attra-	
	verso i servizi sopra elencati;	
	- la creazione di nuove opportunità di lavoro, allo scopo di meglio conseguire	
	la salvaguardia dei livelli occupazionali propri ed altrui.	
	La cooperativa ha inoltre per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel-	

	l'ambito delle seguenti attività:	
	- gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi	
	protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzio-	
	ne con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici;	
	- organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni	
	climatici estivi, ecc...) rivolti a persone disabili;	
	- avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di	
	centri di formazione professionale;	
	- programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e	
	semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole co-	
	munità residenziali ovvero case di riposo;	
	- programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa ter-	
	ritoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli	
	o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione	
	sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazio-	
	ne sociale;	
	- programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, an-	
	che a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici ter-	
	ritoriali o gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giova-	
	ni e adulti in stato di disagio sociale;	
	- programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a fa-	
	vore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinseri-	
	mento sociale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	

	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Unicamente al fine di a-	
	gevolare il conseguimento dello scopo sociale e di realizzare l'oggetto socia-	
	le, la Cooperativa, nei limiti e con le condizioni di legge, potrà costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale, potrà partecipare a gare di appalto siano esse indette da enti	
	pubblici che da privati ovvero partecipare o stipulare qualsiasi contratto che	
	rientri nella categoria degli appalti, assumere lavori in concessione o in con-	
	venzione, partecipare a trattative, licitazioni, e ogni altra forma consentita	
	dalla legge sia con enti pubblici che privati, e potrà altresì compiere tutti gli	
	atti, negozi giuridici e operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non	
	nei confronti del pubblico) e immobiliari che saranno ritenute dall'organo	
	amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali	
	e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interes-	
	senze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi e enti aventi oggetto	
	analogo od affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione per la pro-	
	gettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;	
	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini	
	o complementari a quelli della Società.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finan-	
	ziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riserva-	

	te alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2	
	gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n.415	
	le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108,	
	nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24	
	febbraio 1998 n. 58.	
	ART. 6) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire,	
	disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, in qualità di “soci lavoratori” della cooperativa;	
	b) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle catego-	
	rie previste nell'oggetto sociale, in qualità di “soci utenti”, o “soci fruitori”	
	della cooperativa;	
	c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili	
	a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, nel limite	
	massimo stabilito dalla legge;	
	d) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire alme-	
	no il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di perso-	
	na svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e	
	d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli	
	2376, 2540 e 2542 del codice civile.	

	Qualora il numero dei soci sia superiore a nove, possono essere soci coope-	
	ratori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia pre-	
	visto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può co-	
	munque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività i-	
	dentiche o affini a quelle della cooperativa stessa. Chi desidera diventare so-	
	cio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadi-	
	nanza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà co-	
	munque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei li-	
	miti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali catego-	
	rie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento	
	nell'impresa e nel sociale. Tali categorie speciali non possono ricomprendere	
	un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci. Il tutto ai sensi e per	
	gli effetti di cui alla legge 381/1991 e successive modificazioni ed integra-	
	zioni. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il	
	loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, ed	
	esclusa per gli stessi la remunerazione dell'attività svolta ed esclusa altresì la	
	distribuzione di ristorni ai sensi della legge 142/2001 e successive modifiche	

	ed integrazioni. Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'orga-	
	no amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di ri-	
	getto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei	
	soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versa-	
	menti di cui in appresso. Trascorso un mese dalla data della comunicazione	
	di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento o mediante posta certificata, senza che siano stati effettuati detti ver-	
	samenti la delibera diventerà inefficace. La qualità di socio si acquista con la	
	sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione	
	incondizionata dello statuto.	
	ART. 7) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale	
	sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun e-	
	sercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo	
	bilancio approvato.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, quest'ul-	
	tima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del so-	
	vrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere	
	legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo	
	della necessità della stessa.	
	ART. 8) La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il recesso è ammesso quan-	

	do il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di	
	recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ART. 9) Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può	
	dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il so-	
	cio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali op-	
	pure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come note-	
	vole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo	
	danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi as-	
	sunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro	
	pagamento. Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, de-	
	ve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o mediante posta certificata	
	a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza	
	che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso	
	sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di	
	interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito	

	regolamento.	
	ART.10) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i	
	quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vo-	
	gliano subentrare), avranno diritto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda di	
	rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata o mediante posta certifi-	
	cata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al det-	
	to esercizio deve procedersi alla liquidazione. In ogni caso i soci receduti od	
	esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione so-	
	no avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e,	
	ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro li-	
	quidata in caso di insolvenza della società. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.	
	- PATRIMONIO SOCIALE -	
	ART. 11) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato	
	di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con	
	le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed a-	
	gli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammis-	
	sione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento	
	del sovrapprezzo;	

	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impie-	
	gata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti	
	in conformità a norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della so-	
	cietà che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le	
	condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	ART. 12) Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno	
	o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la so-	
	cietà se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'arti-	
	colo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del so-	
	cio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso	
	nella cooperativa. Le somme versate per tassa di ammissione non sono rim-	
	borsabili in nessun caso. Nessun socio può possedere nella società cooperati-	
	va una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabi-	
	lito per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il	
	suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	ART. 13) In base a quanto disposto dall'articolo 2545 quater c.c., le riserve	
	indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo	
	che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni di au-	
	mento di capitale sociale. Qualunque sia l'ammontare del capitale del fondo	
	di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per	

	cento) degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	rativa nella misura e con le modalità previste dalla legge.	
	- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -	
	ART. 14) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di o-	
	gni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provve-	
	de alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con	
	criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Leg-	
	ge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo	
	2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri se-	
	guiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sen-	
	si dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza	
	mutualistica. L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita, nel rispetto	
	dei divieti di cui all'art. 2514 cod.civ., nel seguente modo:	
	a) riserva legale ordinaria nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista	
	dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazio-	
	nali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sen-	
	si della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni o	
	ad altri enti e/o organismi e/o secondo altre destinazioni previste dalla vigen-	
	ti norme in materia;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fi-	

	ni mutualistici istituzionali.	
	Nessun utile può essere distribuito ai soci. Le riserve di qualsiasi tipo e co-	
	munque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma	
	sia durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	- ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA -	
	ART. 15) Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di	
	Amministrazione. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni	
	anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando	
	particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta	
	giorni, come previsto del codice civile per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli Amministratori;	
	c) la nomina del Sindaco o del Revisore;	
	d) modifiche dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una modifica sostan-	
	ziale dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti sociali.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente	
	statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento	
	della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disci-	
	plinarsi con eventuale apposito regolamento interno. I soci hanno diritto di	
	chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda	
	relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto	
	nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata sen-	

	za ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	- DECISIONI DEI SOCI -	
	ART. 16) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto in seguito, sono adot-	
	tate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà	
	essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chia-	
	rezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato (parere che	
	dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visio-	
	ne);	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indica-	
	zione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le rela-	
	tive menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro del-	
	le decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	

	- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato (parere che	
	dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visio-	
	ne).	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In	
	questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di	
	fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comu-	
	nicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci. Le decisioni dei soci	
	sono validamente adottate con il consenso di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. Per le materie di particolare inte-	
	resse all'assemblea, essa delibera validamente con la volontà di due terzi de-	
	gli aventi diritto. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo,	
	dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle de-	
	cisioni dei soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere con-	
	servata agli atti della società.	
	ART. 17) Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 14 e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	

	che rappresentano almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata o mediante posta	
	certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto perveni-	
	re ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione	
	a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino e-	
	spressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere in-	
	dicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da tratta-	
	re. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di se-	
	conda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima con-	
	vocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche	
	in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'intero organo ammini-	
	strativo ed il Sindaco, se nominato e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	ART. 18) L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della	

	maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non so-	
	cio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della	
	stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare	
	lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condi-	
	zioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riu-	
	nione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vo-	
	tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assem-	
	blea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovràn-	
	no inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi au-	
	dio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	ART. 19) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da	

	almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qua-	
	lunque sia l'importo della quota posseduta. In caso di malattia o di altro impe-	
	dimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri	
	soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel ver-	
	bale. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un'altro socio.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.	
	Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipen-	
	denti della società.	
	- ORGANO AMMINISTRATIVO -	
	ART. 20) La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri. I mem-	
	bri di tale organo possono agire in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di	
	quanto deciderà l'assemblea in sede di nomina o rinnovo delle cariche.	
	In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli artt. 2258 e 2257	
	cod. civ.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a terzi non soci,	
	purché la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci coo-	
	peratori. Gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per	
	i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto	
	costitutivo. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Gli am-	
	ministratori non hanno diritto a retribuzione. Ad essi spetta comunque il rim-	
	borso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto	
	della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la reda-	
	zione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.	

	ART. 21) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o an-	
	che altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del	
	Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da altro amministratore. La convocazione è fatta mediante	
	avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomanda-	
	ta, posta certificata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza	
	e contenente l'ordine del giorno. Le riunioni sono costituite validamente, an-	
	che in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi	
	con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio colle-	
	gati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo	
	verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riu-	
	nione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vo-	
	tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	

	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consulta-	
	zione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai	
	documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le decisioni	
	assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza as-	
	soluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	ART. 22) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione	
	di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o	
	dal presente statuto sociale. Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rien-	
	trino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di e-	
	scclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplifi-	
	cativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sul-	
	l'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di loca-	
	zione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od e-	
	stinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali	
	che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci,	
	sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone	
	nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i program-	
	mi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali ed agli investi-	
	menti. Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consor-	
	zi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali	
	e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare	
	utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consen-	

	titi dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguar-	
	danti la società. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a u-	
	no o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui at-	
	tribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti del-	
	l'articolo 2381 e 2544 c.c.	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un	
	direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composi-	
	zione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	ART. 23) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentan-	
	za e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, ri-	
	lasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qual-	
	siasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdì-	
	zione. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni	
	spettano, se nominato, al Vice-Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice	
	intervento e relativa sottoscrizione del VicePresidente saranno idonee ad at-	
	testare lo stato di assenza o impedimento del Presidente. Previa autorizzazio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti	
	consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del	
	Consiglio nonché con speciale procura, ad impiegati della società.	
	- ORGANO DI CONTROLLO -	
	ART. 24) Quando obbligatorio per legge, i soci procedono alla nomina del	
	collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	

	dall'assemblea. Il collegio è composto da revisori contabili iscritti nel regi-	
	stro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presi-	
	dente del collegio stesso. Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia u-	
	n'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del	
	codice civile. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Al collegio sindacale, purchè ricorrano i presupposti di legge, compete la re-	
	visione legale dei conti. Il compenso del collegio sindacale è determinato dai	
	soci all'atto della nomina per l'intera sua durata in carica.Quando la nomina	
	del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codi-	
	ce civile, con decisione dei soci possono essere nominati un sindaco o un re-	
	visore legale dei conti con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla cor-	
	retta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture	
	contabili, e possono:	
	a) compiere atti di ispezione e di controllo;	
	b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale	
	o su determinati affari.	
	Per quanto non espressamente pattuito, si applicano le norme di cui agli artt.	
	2397 e seguenti del codice civile.	
	LIBRO SOCI	
	ART. 25) La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli am-	
	ministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in	
	quanto compatibili. In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, com-	
	ma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la co-	
	stituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a	

	causa di morte, nonchè il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto	
	nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che	
	gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile	
	dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.	
	Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma	
	1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge. Il domicilio	
	dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli	
	effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono co-	
	municare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il	
	proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto li-	
	bro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento o mediante posta certificata o in altro modo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -	
	ART. 26) Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.	
	ART. 27) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di	
	Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.	
	ART. 28) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà	
	uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In	
	caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto	
	il capitale sociale, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive	
	modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e	

25 di 25